

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

(Provincia di PISA)



**AREA 3 SERVIZIO DI PAINIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
U.O. URBANISTICA**

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

ART. 19 L.R.T. 03/01/2005 n.1

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2014.

INDICE

- ART. 1 - Oggetto
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Istituzione e Nomina del Garante della Comunicazione
- ART. 4 - Durata in carica e incompatibilità
- ART. 5 - Compiti del garante della comunicazione
- ART. 6 - Forme , modalità e strumenti di comunicazione
- ART. 7 - I destinatari della comunicazione
- ART. 8 - Rapporti sull'Attività
- ART. 9 - Risorse per l'esercizio delle funzioni
- ART. 10 - Rinvio normativo ed entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 *“Norme per il governo del territorio”*, il presente regolamento istituisce il Garante della Comunicazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, vuole condividere il processo di formazione degli strumenti urbanistici con la propria cittadinanza, siano essi cittadini singoli o associati. Uno sforzo notevole di richiamo alla partecipazione è stato e deve continuamente e intensamente essere compiuto affinché la consapevolezza del ruolo dell'attività amministrativa in materia di pianificazione sia di pubblico dominio e i suoi contenuti il più ampiamente possibile condivisi.

Art. 3 – Istituzione e Nomina del Garante della Comunicazione

1. Il Garante della Comunicazione è istituito presso l'Area 3 Servizio di pianificazione territoriale e sviluppo economico e le funzioni svolte dal personale assegnato a tale Area;
2. Il ruolo di garante della Comunicazione potrà essere svolto comunque da un qualunque altro dipendente dell'Ente qualora non vi sia la possibilità di individuare tale figura all'interno del personale assegnato all'Area 3 se e solo se già titolare di Responsabilità di Procedimento per il medesimo atto;
3. La nomina sarà effettuata per ogni procedimento , con Determina del Responsabile servizio di Pianificazione e Sviluppo economico, conseguentemente all'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.15 della L.R. 01/2005 e/o all'atto formale di conferimento di progettazione urbanistica e/o per ragioni derivanti da riassetto e mutamenti organizzativi dell'ente;
4. Il Garante della comunicazione , su disposizione del Responsabile del Servizio può subentrare a procedimenti in corso al fine di favorire adeguatamente le opportune forme di partecipazione;
5. Nel conferire l'incarico , di norma il Responsabile del Servizio dovrà orientarsi sui soggetti assegnati, il più possibile dotati di adeguata conoscenza dei procedimenti amministrativi e di esperienza nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico;

Art. 4 – Durata in carica e incompatibilità

1. il Garante della Comunicazione resta in carica per la durata del procedimento assegnato;
2. il Garante della Comunicazione può essere revocato dal Responsabile del Servizio area 3 con provvedimento motivato;

3. l'incarico di Garante della Comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 19 -comma 2 – della legge regionale di che trattasi, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Art. 5 - Compiti del Garante della Comunicazione

La Legge Regionale del 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" prevede all'art. 19 l'individuazione di un Garante della Comunicazione sul procedimento con il compito di "...assicurare a chiunque la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio (per quest'ultime quando dovuto) e promuove, nelle forme e con le modalità più idonee, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, del procedimento medesimo" .

Sono, pertanto, compiti del Garante della comunicazione, tra l'altro:

-garantire la più ampia divulgazione degli atti più importanti espressi dall'amministrazione comunale e da terzi durante il processo di formazione dello strumento urbanistico e dell'atto di governo del territorio;

-mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione e rilasciare copia a chi ne abbia interesse;

-rendere pubblico il programma dell'attività che intende svolgere per la partecipazione dei cittadini singoli o associati all'inizio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico e dell'atto di governo del territorio;

Il Garante della Comunicazione dovrà redigere una "relazione sulla propria attività" a corredo dell'istruttoria del procedimento di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti di governo, ai sensi dell'art. 20 comma 2 della LR n° 1/2005, quando dovuto per legge. Il Responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire – quale atto necessario ai fini di una positiva conclusione dell'iter procedimentale – il rapporto del Garante circa l'attività svolta.

Art. 6 – Forme , modalità e strumenti di comunicazione

1. Il garante della comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà farsi carico di:

a. redigere note informative e avvisi pubblici relative alle principali fasi del procedimento da :

- inserire nel sito web del Comune;

-trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazioni/comunicazione (U.R.P., ecc...);

-avvisi e comunicazione tramite posta elettronica;

-affiggere (o far affiggere) manifesti all'interno della sede del Municipio e negli spazi pubblici adibiti alla pubblicità/comunicazioni istituzionali e nei principali negozi e servizi aperti al pubblico del Comune;

-assicurare, negli orari di apertura al pubblico dell'Area 3 , la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso;

-organizzare la fornitura di copie ai soggetti che ne facciano richiesta con onere finanziario a carico di quest'ultimi;

-svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini , singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione quali;

- incontri ed assemblee pubbliche;

-realizzare ,Brochure,Opuscoli;

- fare avvisi a mezzo Stampa;
- inserire apposite sezioni nel Giornalino del Comune;

ART. 7 – I destinatari della comunicazione

I destinatari della comunicazione per i quali deve essere favorita la partecipazione sono:

- ISTITUZIONALE: Enti Locali, AUSL, ARPAT , Regione Toscana e Provincia di Pisa , Enti Gestori dei Servizi.–
- SOCIALE: cittadini, famiglie, associazionismo, volontariato;
- ECONOMICA: sistema delle imprese, mondo del lavoro, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e professionali ;

ART. 8 – Rapporti sull'Attività

Il Garante della Comunicazione in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio in conformità alle funzioni previste nel presente Regolamento , provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta che trasmette al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. A tal fine il Garante utilizza a titolo esemplificativo e non vincolante lo schema di Modello di rapporto, di seguito riportato :

RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

1. OGGETTO:

2. PREMESSA:

3. AVVIO DEL PROCEDIMENTO, SOGGETTI INTERESSATI ATTI TRASMESSI E NOMINA:

4. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE, ATTI INIZIALI, PROCEDIMENTO DI VAS, PROGETTO:

4. MODALITA' INFORMATIVE SVOLTE:

5. STRUMENTI INFORMATIVI UTILIZZATI:

6. LIVELLO DI INFORMAZIONE ASSICURATO:

7. PARTECIPAZIONE (INCONTRI INTERNI , INCONTRI ESTERNI ,CONTRIBUTI CITTADINI E ASSOCIAZIONI, ASSEMBLEE E VERBALI, CONTRIBUTI ENTI GESTORI, ECC...:

8*.TRASMISSIONE ENTI, PUBBLICAZIONE BURT E PERIODO OSSERVAZIONI :

9*. OSSERVAZIONI PRESENTATE (NEI TERMINI, FUORI DAI TERMINI), CONTRIBUTI E PARERI :

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E VALTAZIONI:

data, _____

Il Garante della Comunicazione

* i punti 8) e 9) devono essere inclusi esclusivamente alla relazione da trasmettere al Responsabile del Procedimento per gli atti di Approvazione;

ART. 9 – Risorse per l’esercizio delle funzioni

Al fine di assicurare l’esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante della Comunicazione il Comune provvede a destinare risorse finanziarie a tale scopo.

Art. 10 – Rinvio normativo ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica la normativa dettata dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.

Il presente Regolamento dalla sua efficacia sostituisce il Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale 09/2008 e dovrà essere applicato a tutti i procedimenti non ancora conclusi.